Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII | **Roma** | **Giovedì, 11 novembre 1926** | **Numero 260**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *C. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: (*). — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi: *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2158.

REGIO DECRETO 16 settembre 1926, n. 1836.
Norme per gli esami di Stato, nella sessione 1926, presso istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;
Veduto il R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Veduto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 876;
Udita la prima sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;
Udito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per l'interno e quello per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ferma restando l'eccezione di cui all'art. 4 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, nella sessione dell'anno 1926 sono sede degli esami di Stato per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di agronomo e di veterinario tutti gli istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

I candidati possono sostenere gli esami in qualunque sede, anche in quella nella quale hanno ottenuto la laurea.

I professori di ruolo componenti le Commissioni esaminatrici non debbono tutti appartenere all'istituto sede di esami.

Art. 2.

Nella sessione dell'anno 1926 gli esami di Stato si svolgono in conformità delle seguenti disposizioni:

1° Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo comprendono le seguenti prove:

a) una prova scritta rivolta ad accertare le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze dell'organizzazione, direzione ed amministrazione di aziende agrarie e della pratica delle stime;

b) due prove orali e pratiche rispettivamente di agricoltura e di zootecnia.

Per la prova *a*) il Ministero invia due temi: il candidato ha facoltà di scelta. Lo svolgimento dovrà avvenire in una sola giornata nei limiti di tempo fissati dalla Commissione stessa. I candidati potranno portare con sè soltanto i necessari oggetti di cancelleria (eccetto la carta di qualsiasi tipo) ed i manuali tecnici di economia ed estimo rurale e di calcoli numerici.

Le prove orali e pratiche di cui alla lettera *b*) si svolgeranno con le modalità indicate all'art. 40 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, ma non sarà richiesta l'esecuzione delle ricerche di laboratorio di cui al citato articolo 40, 3° comma.

Le Commissioni esaminatrici sono composte di sei membri, dei quali quattro professori di ruolo, un libero docente ed una persona estranea all'insegnamento universitario. Le Commissioni si suddividono in due sottocommissioni, corrispondenti alle due prove orali richieste.

2° Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale consistono solamente nelle prove orali e pratiche di cui all'art. 48 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876.

Per la costituzione delle Commissioni esaminatrici valgono le norme stabilite negli articoli 8 e 49 del R. decreto 4 maggio 1925, n. 876.

3° Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

1° una prova di medicina;
2° una prova di chirurgia;
3° una prova di ispezione delle carni da macello;
4° una prova di zootecnia.

Le modalità delle prove orali sono quelle fissate dall'articolo 44 del citato R. decreto 4 maggio 1925, n. 876, esclusa la lettura di un preparato isto-patologico.

Le Commissioni esaminatrici sono composte di 12 membri, dei quali 8 scelti fra i titolari, gli incaricati ed i liberi docenti dell'istituto nel quale si svolgono gli esami; 3 scelti fra i titolari di cattedre di altri istituti veterinari o fra persone estranee all'insegnamento; uno designato dal Ministro per l'interno tra i funzionari della sanità pubblica. Le Commissioni si suddividono in quattro sottocommissioni corrispondenti alle quattro prove orali e pratiche richieste.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 27. — COOP

Numero di pubblicazione 2159.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1835.
Ordinamento del Consiglio superiore delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1923, n. 2921;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio superiore delle miniere ha sede presso il Ministero dell'economia nazionale.

Esso è costituito:

a) da 4 membri scelti fra le persone versate nelle discipline giuridiche ed economiche;

b) da 8 membri scelti fra persone versate nelle discipline minerarie, geologiche e nella tecnica dei combustibili;

c) da 2 membri, l'uno in rappresentanza degli industria li, l'altro in rappresentanza dei lavoratori minerari, desi gnati dalle competenti associazioni legalmente riconosciute, a norma dell'art. 5 ultimo capoverso della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Fanno parte di diritto del Consiglio: il direttore generale dell'industria e delle miniere, gli ispettori superiori del Reale corpo delle miniere, il direttore del Regio ufficio geologico.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, il Consiglio superiore delle miniere potrà essere diviso in sezioni.

In tal caso, in ciascuna sezione, i membri indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 saranno ripartiti in numero eguale. Interverranno anche i rappresentanti di cui alla lettera *c*), e i membri di diritto.

Con lo stesso decreto sarà stabilita la competenza delle singole sezioni.

Art. 3.

Il Ministro per l'economia nazionale potrà aggregare al Consiglio superiore delle miniere tecnici particolarmente versati nelle materie di competenza del Consiglio stesso.

I membri aggregati hanno voto consultivo.

Art. 4.

Il presidente, i presidenti delle sezioni ed i membri elettivi sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, durano in carico tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro per l'economia nazionale, con suo decreto, designa i componenti del Consiglio che in caso di assenza od impedimento del presidente e dei presidenti di sezione sono chiamati a sostituirli.

Al servizio di segreteria del Consiglio sarà provveduto con personale amministrativo e tecnico da designarsi dal direttore generale dell'industria e delle miniere, esclusa comunque qualsiasi nuova assunzione di personale.

Art. 5.

Il Consiglio superiore, tanto in adunanza plenaria quanto nelle singole sezioni:

a) dà parere nei casi determinati dalle leggi e dai regolamenti in vigore;

b) esprime il proprio avviso, ogni qualvolta ne sia richiesto dal Ministro per l'economia nazionale, su relazione della Direzione generale dell'industria e delle miniere;

c) ha facoltà di presentare al Ministro stesso voti e proposte di propria iniziativa.

Il parere del Consiglio superiore delle miniere o delle sezioni sostituisce quello di ogni altro corpo consultivo dello Stato, nelle materie indicate alla lettera *a*) del presente articolo.

Il Consiglio e le sezioni deliberano a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente o di chi lo sostituisce.

Per la validità delle deliberazioni tanto del Consiglio in seduta plenaria quanto delle sezioni è necessaria la presenza della metà più uno dei rispettivi componenti.

Art. 6.

Ai membri del Consiglio superiore delle miniere competerà il seguente trattamento:

a) agli estranei all'Amministrazione dello Stato, un gettone di presenza di L. 40 per giornata di adunanza, oltre ad una diaria di L. 70 ed il rimborso delle spese di viaggio in prima classe, a norma delle disposizioni vigenti, per coloro che risiedono fuori di Roma;

b) agli appartenenti all'Amministrazione dello Stato, che non siano chiamati a farne parte per ragioni della loro carica, un gettone di presenza di L. 20 per ogni giornata di adunanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 26. — COOP

Numero di pubblicazione **2160**.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 agosto 1926, n. 1865.

Aggiunta della voce « Olio d'oliva » alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, e quantitativo da ammettere con trattamento di favore durante il 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Visto l'art. 3, comma 2°, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la necessità e l'urgenza del provvedimento;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tariffa speciale dei dazi doganali da applicare alle merci di provenienza dalle Colonie italiane, approvata con R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, è aggiunta la seguente voce:

Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Dazio di entrata	Quantitativo massimo annuale da ammettere al trattamento di favore
125-e	Olio di oliva	Esenti	2000 quintali

Art. 2.

Per l'anno 1926 i quantitativi di merci di cui all'art. 1 da ammettere con trattamento di favore, saranno quelli stessi fissati nell'articolo precedente.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 58. — COOP

Numero di pubblicazione 2161.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1859.

Radiazione dal quadro del naviglio da guerra dello Stato del rimorchiatore « N. 92 ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Udito il parere del Comitato degli ammiragli;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rimorchiatore « N. 92 » è radiato dal quadro del naviglio da guerra dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, *foglio* 52. — COOP

Numero di pubblicazione 2162.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1926, n. 1870.

Provvedimenti per la sistemazione montana e valliva dell'Adige e suoi affluenti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Viste le leggi 5 maggio 1907, n. 257; 11 luglio 1913, n. 959; 25 luglio 1904, n. 523; 30 dicembre 1923, n. 3256, e 30 dicembre 1923, n. 3267;
Considerata la necessità di provvedere prontamente alla sistemazione dell'Adige e dei suoi affluenti dal vecchio confine austriaco presso Borghetto fino a monte dell'abitato di Merano, nonchè di bonificare il territorio latistante al fiume, curando in pari tempo il correlativo sviluppo della viabilità;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto col Capo del Governo e col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sarà provveduto a cura dello Stato a tutte le opere necessarie alla sistemazione montana e valliva dell'Adige e suoi affluenti, nel tratto a monte dell'antico confine austriaco, nonchè alla bonifica delle zone latistanti.

All'uopo sono classificate:

1° nella seconda categoria delle opere idrauliche le arginature e difese dell'Adige dal vecchio confine austriaco presso Borghetto fin presso la foce del rio Telles a monte di Merano e quelle degli affluenti di destra e di sinistra, tra cui principali il Leno, il Fersina, l'Avisio, il Noce, l'Isarco e il Passero, nei tratti terminali e in quanto è necessario per la regolazione del loro sbocco nel fiume recipiente;

2° nella terza categoria delle opere idrauliche tutte le altre opere necessarie alla sistemazione dei detti affluenti;

3° nella prima categoria delle opere di bonifica, le opere necessarie al bonificamento della valle dell'Adige da Merano alla confluenza dell'Avisio.

Art. 2.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico del Magistrato alle acque, sarà stabilito il perimetro dei bacini montani da sistemare.

Art. 3.

La spesa delle opere di sistemazione idraulico-forestale, ancorchè necessariamente connesse alle opere di bonifica, sarà a totale carico dello Stato.

Nella spesa delle opere di bonifica sarà consentito, a norma dell'art. 16 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, il contributo supplementare dello Stato nella misura del 10 per cento.

Art. 4.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Opera nazionale per i combattenti le opere idrauliche, idraulico-forestali e di bonifica, nonchè quelle stradali strettamente connesse ed indispensabili ai fini della bonifica e della costruzione delle borgate rurali e dei centri abitati di cui al seguente art. 6, previo l'esame dei progetti esecutivi da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle acque e previo accordo col Ministro per le finanze, esclusa ogni altra formalità procedurale ed ogni altro parere di corpi consultivi.

Art. 5.

In quanto le condizioni locali e le esigenze dei pubblici lavori lo consiglino, l'Opera nazionale dovrà costruire gli alloggiamenti degli operai in guisa da potere successivamente servire di nucleo per villaggi e borgate rurali. La spesa di costruzione sarà inclusa nei preventivi delle opere concesse.

I fabbricati costruiti per alloggiamento degli operai, potranno, dopo ultimati i lavori, essere venduti o ceduti in enfiteusi all'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 6.

Per assicurare una residenza stabile sui luoghi a contadini ed operai, l'Opera nazionale è autorizzata a costruire borgate rurali e centri abitati anche all'infuori di quelli costruiti per l'esecuzione delle opere pubbliche concesse.

In questa ipotesi, la spesa sarà a carico dell'Opera nazionale per i combattenti, ma il Ministro per i lavori pubblici potrà concedere un premio in misura non superiore al 30 per cento dell'effettivo costo delle opere, ivi comprese quelle per la viabilità e per la provvista di acqua potabile.

Tale premio potrà essere accordato anche pei lavori necessari ad ampliare o modificare i centri costruiti per alloggiamento di operai durante l'esecuzione delle opere pubbliche, al fine di renderli meglio adatti agli ulteriori scopi di colonizzazione.

Art. 7.

L'Opera nazionale ha facoltà di espropriare i terreni necessari per la sede delle borgate rurali e dei centri di abitazione di cui all'art. 6.

L'approvazione del progetto da parte del Ministro per i lavori pubblici terrà luogo della dichiarazione di pubblica utilità dei lavori.

In caso di mancato accordo sull'indennità dovuta ai proprietari espropriandi, questa sarà determinata dal Collegio provinciale di arbitri previsto dall'art. 22 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, sulla base dei criteri fissati dall'art. 15 dello stesso regolamento. La pronuncia del Collegio provinciale terrà luogo della perizia giudiziale di cui agli articoli 32 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2395, e potrà essere impugnata, nel termine di 30 giorni dalla notifica del decreto prefettizio di espropriazione, con istanza davanti al Collegio centrale arbitrale istituito dall'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926, numero 1606.

In pendenza del procedimento di esproprio, l'Opera potrà essere autorizzata ad occupare gl'immobili occorrenti, con le forme previste dall'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 8.

Per l'esecuzione delle opere e per il pagamento dei contributi previsti nel presente decreto è autorizzata la spesa di L. 30,000,000, da prelevarsi dall'avanzo dell'esercizio finanziario 1925-1926.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a portare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1926.
Atti del Governo, registro 254, foglio 66. — COOP

Numero di pubblicazione 2163.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 novembre 1926, n. 1832.

Soppressione della Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e costituzione dell'Istituto di liquidazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Veduto il R. decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, che istituisce la Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali;

Veduto il R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158;

Veduto il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812;

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1506;

Ritenuta l'opportunità di contribuire al risanamento della circolazione dei biglietti, affrettando l'eliminazione di quella parte di essa che è inerente alle operazioni compiute dalla Sezione speciale autonoma predetta per le sovvenzioni fatte alla Banca italiana di sconto in liquidazione, alla Società finanziaria per l'industria ed il commercio, alla Società anonima Gio. Ansaldo e C., alla Banca italiana di credito e valori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'economia nazionale e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un ente autonomo di diritto pubblico con carattere transitorio, denominato « Istituto di liquidazioni » con sede in Roma e che agirà secondo le norme stabilite nel presente decreto.

A questo Istituto viene assegnato un fondo di dotazione di 5,000,000 di lire.

Art. 2.

In forza del presente decreto sono di pieno diritto trasferiti all'Istituto di liquidazioni i crediti, le garanzie, le partecipazioni azionarie, i titoli e tutti i privilegi, diritti, ragioni e azioni comunque spettanti alla Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

Passano parimenti all'Istituto di liquidazioni tutte le passività della detta Sezione, la quale rimane soppressa.

La pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo di notificazione, per ogni effetto di legge, a tutti gli interessati, senza bisogno di altre formalità.

Art 3.

Sono trasferiti alla Banca d'Italia, che li destinerà a parziale copertura del proprio credito verso l'Istituto di liquidazioni:

a) la riserva speciale, formata in relazione al contenuto degli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, coi relativi frutti periodicamente capitalizzati, e quella che, in conformità agli articoli medesimi, andrà ulteriormente formandosi con lo stesso metodo;

b) gli interessi capitalizzati previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 3 marzo 1925, n. 198, e quelli che verranno

ulteriormente accreditati su tutte le somme di già realizzate e su tutte le altre che verranno realizzate in seguito, a qualunque titolo;

c) l'accantonamento ora esistente, nonchè quello che andrà a formarsi, coi relativi frutti, periodicamente capitalizzati in dipendenza dell'art. 5 del R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, le disposizioni del quale rimangono ferme.

Dopo che il credito della Banca d'Italia verso l'Istituto di liquidazioni risulterà interamente coperto e saldato, cesserà, per la Banca stessa, l'obbligo di che all'art. 4 del citato R. decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, e ogni ulteriore riserva ed accantonamento, come pure ogni realizzazione ulteriore sulle attività dell'Istituto di liquidazioni, saranno versati alla Banca d'Italia e da questa applicati a riduzione della circolazione per conto dello Stato.

Art. 4.

Non è soggetto a tassa di circolazione, contributo e addizionale, nè all'applicazione dell'art. 11 del testo unico di legge sugli istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, l'importo dei biglietti corrispondente al totale dei crediti dell'Istituto di liquidazioni, per l'ammontare delle operazioni in essere.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di affidare con suoi decreti all'Istituto di liquidazioni le funzioni di liquidatore, secondo le norme del presente decreto, degli enti e delle società, sovvenzionati direttamente dalla Sezione speciale autonoma del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e indicati nelle premesse del presente decreto.

Per effetto di tali decreti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, gli enti e le società, che già non lo siano, passano in liquidazione.

I poteri delle assemblee dei soci senz'altro cessano, e restano disciolti i Consigli di amministrazione o gli attuali organi di liquidazione e i Collegi sindacali delle società anzidette.

I Consigli di amministrazione o gli attuali organi di liquidazione, nonchè i Collegi sindacali resteranno in carica insino a quando non sia compiuta la consegna di che all'articolo seguente.

Per gli enti e le società indicati nel primo comma del presente articolo, i quali non siano già in liquidazione o non vengano posti in liquidazione dal Ministro per le finanze, la gestione e l'amministrazione passano all'Istituto di liquidazioni. Anche in questo caso sono applicabili le disposizioni del terzo e del quarto comma del presente articolo.

Art. 6.

Gli amministratori o i liquidatori degli enti e società di che all'articolo precedente, dovranno fare regolare consegna all'Istituto di liquidazioni di tutte le attività, di tutti i registri, atti e documenti relativi alle attività ed alle passività, tanto per la parte già liquidata, quanto per quella da liquidare; consegneranno l'inventario analitico e completo delle attività, mettendo in speciale evidenza i vincoli, onde esse fossero eventualmente affette, e l'elenco specificato delle passività; formeranno il bilancio e depositeranno, presso l'Istituto di liquidazioni, anche il rendiconto della propria gestione.

Il bilancio e il rendiconto di che sopra, e quelli presentati dagli enti e società suddetti, dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, istitutivo della Sezione speciale autonoma del Consorzio valori, fanno stato in confronto di chicchessia e contro di essi non è ammessa opposizione o reclamo, salve le eventuali azioni di responsabilità. Tali azioni potranno essere promosse o proseguite esclusivamente dal Collegio dei revisori, di cui allo articolo seguente, entro il termine perentorio di un anno dalla data di pubblicazione del decreto, previsto al precedente art. 5.

Art. 7.

L'Istituto di liquidazioni è amministrato da un Comitato direttivo, composto di 7 membri nominati con decreto del Ministro per le finanze, sentito il direttore generale della Banca d'Italia. Con lo stesso decreto è nominato fra essi il presidente. E' nominato altresì un Collegio di revisori, che esercita le funzioni di vigilanza e ne riferisce al Ministro per le finanze. Esso è composto di tre membri.

Nel caso in cui qualcuno dei componenti il Comitato direttivo o il Collegio dei revisori venisse a cessare, o quando si rendesse necessaria o opportuna la revoca di taluno di essi, la surrogazione sarà fatta nel modo indicato nel comma precedente.

Con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del presidente del Comitato direttivo, le funzioni del Comitato medesimo possono essere attribuite, in tutto od in parte, a Comitati esecutivi, dei quali possono far parte anche persone estranee al Comitato direttivo, e possono altresì essere conferiti particolari poteri ad uno o più membri del Comitato direttivo o ad uno o più direttori.

Al presidente del Comitato direttivo, e, secondo le rispettive competenze, come sopra stabilito, a ciascuno dei direttori, spetta la rappresentanza legale dell'Istituto di liquidazioni.

Con deliberazioni da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il Comitato direttivo stabilirà le norme per la firma degli atti dell'Istituto e conferirà le procure generali e speciali che crederà opportune.

Art. 8.

L'Istituto di liquidazioni ha ogni più ampio potere in ordine alle liquidazioni ed alle gestioni ad esso affidate, oltre quelli stabiliti dal Codice di commercio. Nei riguardi delle dette liquidazioni non sono applicabili gli articoli 200 comma 1° e 3°, 201 comma 1°, e 207 Codice di commercio, e le norme speciali per la liquidazione delle società in accomandita per azioni e anonime, contenute negli articoli 210 e seguenti del Codice stesso.

Ai fini della migliore realizzazione delle attività degli enti e delle società liquidande, l'Istituto di liquidazioni potrà concedere eventuali nuove sovvenzioni, nei limiti strettamente indispensabili agli scopi da raggiungere.

La chiusura delle liquidazioni è dichiarata con deliberazione del Comitato direttivo, da sottoporsi, insieme col conto finale, all'approvazione del Ministro per le finanze. La deliberazione, il conto finale e il decreto Ministeriale di approvazione, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno; contro di essi non è ammessa opposizione o reclamo da parte di chicchessia, nè in sede giudiziaria, nè in sede amministrativa.

Le somme spettanti ai soci e creditori delle società liquidate, già cadute in prescrizione e quelle che non fossero

riscosse entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di chiusura delle liquidazioni di che al comma precedente, sono destinate a sollievo delle perdite e versate nei modi di che al precedente art. 3.

Art. 9.

Spetta all'Istituto, nelle liquidazioni e nelle gestioni ad esso affidate, di stabilire e prelevare le spese di gestione a carico dei singoli enti e di determinare le somme disponibili da destinare sia al pagamento, nei limiti del dovuto, dei creditori dei singoli enti in liquidazione, sia al versamento, in diminuzione del credito della Banca d'Italia verso l'Istituto stesso. Nessun creditore può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili degli enti in liquidazione, nè iscrivere ipoteca.

Art. 10.

L'Istituto di liquidazioni aprirà un conto presso la Banca d'Italia, per depositarvi, temporaneamente, le somme disponibili, in attesa della loro destinazione, a tenore degli articoli precedenti.

Art. 11.

Le azioni di qualsiasi natura contro gli enti, la liquidazione dei quali sia affidata all'Istituto di liquidazioni, si prescrivono con il decorso di due anni.

Tale termine, per le azioni già esperibili, decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro per le finanze di cui all'art. 5, ferme restando le prescrizioni e le decadenze che eventualmente si sieno compiute o si compiano, prima del biennio, a tenore delle norme vigenti.

Art. 12.

Tutti gli atti e contratti compiuti e stipulati dall'Istituto di liquidazioni, anche per le liquidazioni ad esso affidate, sono soggetti al trattamento tributario stabilito per gli atti compiuti e stipulati dallo Stato.

A tutti gli atti, sentenze, o provvedimenti nelle cause e procedimenti nell'interesse dell'Istituto di liquidazioni sono, inoltre, applicabili l'art. 38 del testo di legge del bollo, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e l'art. 111 del testo di legge del registro, approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3269.

Art. 13.

L'Istituto di liquidazioni ha facoltà di affidare le sue ragioni, avanti qualsiasi giurisdizione, alla Regia avvocatura erariale e servirsi della medesima per la normale consulenza legale.

Art. 14.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Atti del Governo, registro 254, foglio 38. — COOP

Numero di pubblicazione 2164.

REGIO DECRETO 20 agosto 1926, n. 1834.
Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di Cuglieri.

N. 1834. R. decreto 20 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretta in ente morale la Cassa comunale di credito agrario di Cuglieri, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2165.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 1837.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Camerino.

N. 1837. R. decreto 14 ottobre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene modificato lo statuto organico della Cassa di risparmio di Camerino.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2166.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1839.
Contributo scolastico del comune di Possagno.

N. 1839. Regio decreto 13 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Possagno della provincia di Treviso deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, è fissato in L. 12,204.01 a decorrere dal 1° gennaio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2167.

REGIO DECRETO 13 agosto 1926, n. 1840.
Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Aristide Torchio », in Vercana.

N. 1840. R. decreto 13 agosto 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, è eretta in ente morale la Fondazione scolastica « Aristide Torchio » in Vercana, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1926.

Numero di pubblicazione 2168.

REGIO DECRETO 30 settembre 1926, n. 1850.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Regina Elena », in Cagliari.

N. 1850. R. decreto 30 settembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Regina Elena » di Cagliari viene eretta in ente morale, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *novembre* 1926.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926.

Nomina del presidente del Tribunale arbitrale italo-austriaco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dell'accordo fra l'Italia e l'Austria relativo al pagamento dei debiti ed all'incasso dei crediti privati, stipulato a Roma il 6 aprile 1922 ed approvato con Nostro decreto del 12 dicembre 1923, n. 3154;

Visto il Nostro decreto del 13 giugno 1926, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1926, con il quale veniva designato il cav. uff. Nicola Martino, consigliere della Corte di appello di Trieste, per la carica di presidente del Tribunale arbitrale di cui all'art. 5 dell'accordo suddetto;

E poichè il cav. uff. Nicola Martino non potrà più disimpegnare le funzioni di quest'ultima carica, per essere stato trasferito presso altra Corte di appello;

Su proposta del Nostro Segretario di Stato, Ministro per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri e col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del cav. uff. Nicola Martino per la carica di presidente del Trbiunale arbitrale di cui sopra, è designato il cav. uff. Omero Brogiani, consigliere della Corte di appello di Trieste.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 23 ottobre 1926.

Commissione speciale per l'esame delle richieste di nulla osta per l'impianto di depositi di liquidi infiammabili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto del 3 dicembre 1925, n. 2408, concernente la concessione del nulla osta per l'impianto di depositi di liquidi infiammabili da parte della Commissione Suprema di difesa;

Allo scopo di semplificarne e renderne più rapida la procedura;

Decreta:

Art. 1.

Per l'esame delle richieste di nulla osta, la Commissione Suprema di difesa delegherà una Commissione speciale così composta:

S. E. il presidente del Comitato per la mobilitazione civile, presidente;

un rappresentante per ciascuno degli Stati Maggiori delle forze armate, membri;

un ufficiale della Segreteria della Commissione Suprema di difesa, membro e segretario.

Detta Commissione dovrà riunirsi tempestivamente, a richiesta del suo presidente, per il sollecito esame delle domande: nel caso che dovessero essere eseguiti sopraluoghi le spese relative dovranno essere imputate a carico delle ditte richiedenti.

Art. 2.

I Comandi di corpo d'armata territoriali, per i depositi costruiti nella zona di loro giurisdizione, e i Comandi di piazzeforti marittime, per i depositi costruiti nel territorio delle piazze stesse, eseguiranno uno scrupoloso controllo affinchè le ditte interessate si attengano alle clausole riflettenti la difesa, eventualmente imposte dalla Commissione Suprema di difesa nella concessione del nulla osta, che saranno, volta per volta, loro comunicate.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 23 ottobre 1926.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 10 novembre 1926.

Francia	76.86	New York	24.025
Svizzera	463.32	Dollaro Canadese	24.10
Londra	116.48	Oro	463.57
Olanda	9.645	Belgrado	42.40
Spagna	364.11	Budapest (pengö)	0.0337
Belgio	3.345	Albania (Franco oro)	4.615
Berlino (Marco oro)	5.702	Norvegia	6 —
Vienna (Schillinge)	3.387	Polonia (Sloty)	—
Praga	71 —	Rendita 3,50 %	65.20
Romania	13.25	Rendita 3.50 % (1902)	60 —
Russia (Cervonetz)	123.85	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso Argentino oro	22.50	Consolidato 5 %	83.80
Peso Argentino carta	9.90	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati. 1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del Testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del Regolamento generale, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato Regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato Regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	170015	Fabiani Anna-Maria di Luigi, minore emancipata sotto la curatela del marito Spagnoli Silvio-Severino, di Ambrogio, domic. a Castelleone (Cremona); vincolata . . . . L.	120 —
»	26645	Tomarchio Rosa di Francesco, moglie di Michele Arcidiacono fu Sebastiano, domic. a Riposto (Catania); . . . . . . L.	50 —
»	317928	Arcidiacono Santa fu Michele, minore sotto la p. p. della madre Tomarchio Rosa, ved. di Arcidiacono Michele, domic. a Riposto (Catania) . . . . —	405 —
» Polizza combattenti	812	Fortunato Francesco di Pietro, domic. a Salerno L	20 —
Cons. 5 %	114925	Amadei Iris fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Bernabei Maria fu Eugenio, ved. Amadei, domic. a Marino (Roma) L.	25 —
»	114926	Amadei Domenico fu Augusto, minore sotto la p. p. della madre Bernabei Maria fu Eugenio, vedova Amadei, domic. a Marino (Roma) . . . . L.	25 —
3.50 %	659010	Pallotta Gianmatteo fu Nicola, domic. a S. Giuliano del Sannio (Campobasso) vincolata . . . . L.	56 —
Cons. 5 %	226838	Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo in Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) . . . . L.	20 —
3.50 %	48151	Parroco pro-tempore di Vituliano, domic. a Vituliano (Caserta) vincolata . . . . L.	150.50
»	294034 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Cajazzo Luigi fu Castrese, dom. a Napoli . L. Per l'usufrutto: Cajazzo Angela Maria fu Castrese.	73.50
»	294035 Solo certificato di nuda proprietà	Per la proprietà: Spinosa Marino fu Castrese Cajazzo e fu Anella Spinosa, domic. a Napoli . . . . L. Per l'usufrutto: Cajazzo Angela-Maria fu Castrese.	73.50
»	232117	Rizzo Crescenza di Giuseppe, moglie di Cioffi Rocco, domic. a San Cipriano Picentino (Salerno); vincolata . . . . . . L.	42 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	640707	Cappellania Triumphis di S. Giovanni di Motta di Livenza (Treviso) . . . . L.	3.50
3.50 % (1902)	35100 Solo certificato di usufrutto	Per l'usufrutto: Paganini Francesca fu Vittorio, moglie di Sacco Giorgio . . . . L. Per la proprietà: Sacco Riccardo di Giorgio, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Firenze.	98 —
3.50 %	746569	Dipino Marianna di Alfonso, moglie di Dipino Antonio di Francesco, domiciliata in Amalfi (Salerno); vincolata . . . . L.	490 —
4.50 %	14361	Opera Pia Longhi in Vill'Albese (Como) amministrata dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . L.	138 —
»	14362	Luoghi Pii Elemosinieri di Vill'Albese (Como) amministrati dalla locale Congregazione di carità, vincolata . . . . . . L.	909 —
»	14363	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como) . . . . . L.	81 —
»	14364	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como), pel Luogo Pio di detto Comune . . . . L.	228 —
»	50480	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como); vincolata . L.	237 —
»	53247	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como), amministratrice dell'Opera pia Longhi, dei Luoghi Pii Elemosinieri e del Luogo Pio di detta città, vincolata . . . . L.	6 —
3.50 % (1902)	25113	Congregazione di carità di Vill'Albese (Como) . . . . . L.	42 —

Roma, 30 ottobre 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione** (Elenco n. 13)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	380205	505 —	Porrato Teresa di *Vincenzo* moglie di Cuniberti Giuseppe, domic. a Calliano Monferrato (Alessandria).	Porrato Teresa di *Cesare*, moglie ecc. come contro.
3.50 %	316990	420 —	Torre Delfina-Antonietta-Angela-Rosa del vivente Francesco, nubile, domic. in Alassio (Genova), vincolata per dote pel matrimonio della titolare col signor *Sghedoni* Giuseppe fu Cesare, tenente nelle guardie di finanza.	Intestata come contro; vincolata per dote pel matrimonio della titolare col signor *Seghedoni* Giuseppe fu Cesare, tenente ecc., come contro.
Cons. 5 %	205868	2200 —	Filippi Caterina fu Giovambattista, moglie di *Boscarini* Giovanni, domic. a Palermo, vincolata.	Filippi Caterina fu Giovambattista, moglie di *Buscarino* Giovanni, domic. a Palermo, vincolata.
3.50 %	478638	66.50	Brogini *Mira* fu Cesare, minore sotto la p. p. della madre Paolivieri Maria, dom. a Termoli (Campobasso).	Brogini *Matilde-Maria* fu Cesare, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa averví interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 30 ottobre 1926.

Il direttore generale: **CIRILLO.**

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a posti di professore straordinario di chimica e di lingua e letteratura francese presso la Regia accademia navale di Livorno.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 23 giugno 1912, n. 637, che porta provvedimenti riguardanti il corpo civile insegnante della Regia accademia navale;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto n. 1071 in data 11 agosto 1913;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n 835;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami ai seguenti posti nel corpo civile insegnante della Regia accademia navale in Livorno, con l'annuo stipendio di L. 9500 oltre il supplemento di servizio attivo di annue L. 2100:

un professore straordinario di chimica,
un professore straordinario di lingua e letteratura francese.

Art. 2.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali) entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, la loro domanda in carta bollata da L. 3 con la esatta indicazione del proprio domicilio, corredata dai seguenti documenti:

a) copia integrale dell'atto di nascita, legalizzata;

b) certificato di cittadinanza italiana, legalizzato;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza, legalizzato;

d) certificato generale del casellario giudiziale, legalizzato;

e) certificato di sana costituzione fisica, rilasciato da un ufficiale medico della Regia marina o del Regio esercito, o da un ufficiale sanitario provinciale o comunale, vidimato e legalizzato. Se il candidato fosse affetto da imperfezione fisica, questa dovrà essere esattamente specificata nel certificato. Indipendentemente da ciò l'Amministrazione si riserva la facoltà di far sottoporre i candidati a visita medica da propri ufficiali medici per accertare che essi siano immuni da qualsiasi difetto fisico che possa anche soltanto menomare il loro prestigio di insegnanti;

f) estratto matricolare del servizio militare, o certificato di esito definitivo di leva;

g) diploma originale di laurea universitaria;

h) certificato attestante i punti riportati negli esami speciali universitari;

i) altri titoli o pubblicazioni che il candidato intenda produrre;

l) quietanza attestante l'effettuato pagamento della tassa di concorso in L. 50;

m) fotografia del candidato autenticata e legalizzata.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno avere data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Le pubblicazioni di cui alla lettera *i*) dovranno essere già stampate e presentate, possibilmente, in tre copie.

Sono esentati dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) i candidati che siano già insegnanti di ruolo in Amministrazioni dello Stato: essi dovranno però presentare copia del loro stato di servizio.

Art. 3.

Non sono ammesse al concorso persone che abbiano superato l'età di 40 anni alla data del presente decreto. E' fatta eccezione per coloro che siano alla dipendenza della Marina, i quali potranno partecipare al concorso qualunque sia la loro età, e per coloro che non avendo superato il 45° anno di età alla data del presente decreto, abbiano però prestato servizio governativo con diritto a pensione per un periodo di tempo non inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 anni.

Non sono ammesse le donne, giusta il disposto dell'articolo 4, n. 14 del R. decreto in data 4 gennaio 1920, n. 39.

Art. 4.

Saranno respinte le domande che pervenissero al Ministero dopo il termine di cui all'art. 2.

Saranno altresì respinte le domande presentate ma non regolarmente documentate, entro il termine suddetto.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5.

Il Ministero della marina, con provvedimento non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice per ciascuna cattedra messa a concorso è nominata dal Ministero della marina, a termini dello articolo 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 835.

Art. 7.

L'esame consisterà in una lezione di prova, il cui tema sarà estratto a sorte, fra quelli formulati dalla Commissione, da ciascun candidato 24 ore prima del suo svolgimento: la lezione è pubblica, deve durare non meno di 40 minuti e possono assistervi tutti gli altri candidati.

Per i concorrenti alla cattedra di chimica l'esame consterà inoltre di esercizi pratici, che verranno fatti con i modi e con le forme che la Commissione crederà opportuno di determinare.

Art. 8.

I vincitori del concorso dovranno prendere dimora stabile in Livorno non più tardi della data fissata, in caso contrario si riterrà che abbiano rinunciato alla nomina: la data verrà stabilita dal Ministero.

Art. 9.

Ai vincitori del concorso verrà conferito il grado 10° dell'ordinamento gerarchico con lo stipendio e le indennità inerenti a tale grado.

Art. 10.

Gli insegnanti della Regia accademia navale non possono insegnare fuori di essa senza speciale permesso del Ministero.

Essi sono soggetti alle disposizioni del regolamento interno dell'Istituto e sono tenuti in ogni epoca dell'anno a prestarsi a tutte le necessità della scuola, sia per lezioni e conferenze, sia per esami e ripetizioni, e non possono risiedere in località diversa da quella ove ha sede la scuola, tranne durante il tempo delle vacanze scolastiche. Gli insegnanti possono anche essere chiamati a prestar servizio nei mesi estivi, prendendo imbarco sulle Regie navi scuola.

Il loro stato è regolato principalmente dal R. decreto 9 luglio 1926, n. 1360 (*Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 14 agosto 1926) oltre che dal R. decreto 17 dicembre 1922, n. 1777, relativo al riconoscimento del servizio pre-accademico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 settembre 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

MINISTERO DELLA MARINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a due posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, n. 562, con il quale venne indetto un concorso per esame e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi ed armamenti navali;

Considerata la necessità di prorogare la data di presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esame e per titoli a due posti di chimico aggiunto nel personale dei chimici per le Direzioni armi e armamenti navali indetto col decreto Ministeriale in data 5 agosto 1926 è prorogato al 1° dicembre 1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.